

# Obbligo fiscale delle associazioni

Autrici Christa Camponovo, Elsbeth Fischer, Centro di competenza vitamina B

---

In qualità di «persone giuridiche» le associazioni sono in linea di massima soggette all'obbligo fiscale. Nella maggioranza dei Cantoni, e anche per quanto concerne l'imposta federale, si applicano aliquote inferiori rispetto a quelle previste per altri tipi di persone giuridiche (ad es. S.a.g.l, società anonima ecc.).

A livello cantonale si prelevano sia l'imposta sull'utile sia l'imposta sul capitale (patrimonio), mentre la Confederazione tassa solo l'utile. Tuttavia, la Confederazione e la maggioranza dei Cantoni non tassano le associazioni se l'utile e il capitale sono «di poco conto» (l'importo considerato insignificante varia leggermente da Cantone a Cantone). Di norma, se i suddetti limiti di esenzione sono superati deve essere tassato tutto l'utile e tutto il capitale.

Le associazioni con scopo di utilità o natura pubblica possono essere esonerate dall'obbligo fiscale. A tal fine occorre inoltrare una richiesta all'autorità fiscale cantonale. Al riguardo si veda lo strumento di lavoro «Esenzione fiscale» di vitamina B.

## Imposta sull'utile

La Confederazione prevede un limite di esenzione di CHF 5000 per la tassazione dell'utile. Per le associazioni con uno scopo ideale il limite di esenzione è di CHF 20'000. Sono considerati scopi ideali, ad esempio, quelli di natura politica, religiosa, benefica, nonché le attività a favore delle giovani generazioni. La caratteristica essenziale è il non perseguimento di scopi economici.\*

Presso i Cantoni il limite di esenzione per quanto concerne l'utile varia tra CHF 5000 e CHF 20'000. Alcuni Cantoni non prevedono (al momento) un limite di esenzione.

## Imposta sul capitale

Per quanto concerne il capitale (patrimonio) nei Cantoni si applica un limite di esenzione che varia da CHF 50'000 a CHF 100'000.

Le attuali aliquote delle imposte sull'utile e sul capitale sono indicate negli «opuscoli fiscali» dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (in Tedesco):

<https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerinformationen/fachinformationen/scweizerisches-steuersystem/steuermaepchen.html>

Le informazioni sulla tassazione delle associazioni da parte della Confederazione sono disponibili qui (in Tedesco):

[https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/dossier\\_steuerinformationen/d/Die\\_Besteuerung\\_der\\_juristischen\\_Personen\\_gesamter\\_Text.pdf.download.pdf/d\\_bestuerung\\_jp\\_gesamt\\_d.pdf](https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/allgemein/Dokumentation/Publikationen/dossier_steuerinformationen/d/Die_Besteuerung_der_juristischen_Personen_gesamter_Text.pdf.download.pdf/d_bestuerung_jp_gesamt_d.pdf)

### **Reddito imponibile**

Le quote sociali non rientrano nell'utile imponibile. Lo stesso discorso vale per le donazioni se non superano gli importi massimi stabiliti dai singoli Cantoni. Le donazioni, le elargizioni e le eredità di una certa importanza sono soggette a imposta, con aliquote diverse nei vari Cantoni.

Rientrano nel reddito imponibile in particolare:

- i ricavi generati da eventi (spettacoli, concerti, lotterie ecc.);
- i ricavi generati da servizi gastronomici (feste, chioschi ecc.);
- i ricavi finanziari;
- le entrate lorde generate da stabili;
- gli utili di esercizio di ordine generale (utili generati da commercio, produzione e servizi, ad es. entrate dall'organizzazione di corsi, entrate da attività di assistenza, abbonamenti, licenze);
- le sovvenzioni e le sponsorizzazioni.

### **Quando sussiste l'obbligo di dichiarazione fiscale?**

Un'associazione deve compilare la dichiarazione d'imposta solo se realizza un utile imponibile o se dispone di un capitale superiore al limite di esenzione. Nella maggioranza dei Cantoni non bisogna compilare la dichiarazione d'imposta se utile e capitale sono inferiori al limite di esenzione fissato per l'imposta cantonale e federale. Due Cantoni – Berna e Lucerna – richiedono in ogni caso, anche con un utile e un capitale minimo, la notifica dell'associazione all'autorità fiscale cantonale.

Un'associazione riconosciuta come esente dall'obbligo fiscale non deve compilare la dichiarazione d'imposta. Alcuni Cantoni esigono però che i conti annuali dell'associazione siano consegnati all'amministrazione delle contribuzioni (richiesta formulata in una nota nella decisione di esenzione fiscale).

### **L'associazione è già da tempo soggetta a imposta**

Se l'associazione è già da tempo soggetta al pagamento delle imposte, ma non ha ancora compilato la dichiarazione d'imposta, è necessario contattare l'autorità fiscale cantonale e inviare un'autodenuncia. Il termine di prescrizione è di 10 anni.

### **Imposta sul valore aggiunto**

Le associazioni devono pagare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle entrate generate dalla vendita di prodotti e servizi soggetti all'IVA se realizzano un fatturato superiore a CHF 100'000 l'anno. Per le attività sportive no-profit organizzate su base di volontariato, per le associazioni culturali e per gli enti di pubblica utilità si applica un limite di fatturato di CHF 250'000 l'anno. Se i suddetti limiti di fatturato sono raggiunti, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche se l'utile realizzato è nullo o minimo oppure se l'associazione è esonerata dal pagamento dell'imposta sull'utile e sul capitale. L'imposta sul valore aggiunto è soggetta all'obbligo di autodichiarazione.

## Altri documenti:

- strumento di lavoro Esenzione fiscale vitamina B
- B-Dur Steuern (in Tedesco)
- <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer.html>
- <https://www.mehrwertsteuern.ch/steuerbefreiungen> (in Tedesco)

*\*Le persone giuridiche che realizzano un utile massimo di CHF 20'000 e che perseguono scopi ideali possono chiedere che tale utile non sia tassato. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto, unitamente alla dichiarazione d'imposta, con allegata una copia dello statuto da cui risulti che la persona giuridica persegue uno scopo ideale nel suddetto senso e che l'utile realizzato serve esclusivamente e irrevocabilmente a questo fine. In caso di scioglimento della persona giuridica, il patrimonio deve pertanto andare a favore di un'altra persona giuridica con scopo paragonabile. Questa clausola deve essere fissata nello statuto mediante una norma non modificabile. (Guida pratica Ufficio cantonale di tassazione ZH)*